



Ministero dell'Istruzione  
**Istituto Comprensivo "Via Linneo"**  
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986  
E-mail: [miic8f200p@istruzione.it](mailto:miic8f200p@istruzione.it) Pec: [miic8f200p@pec.istruzione.it](mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it)  
sito: [www.icvialinneo.edu.it](http://www.icvialinneo.edu.it)

Circ. n. 207/Ist.

Milano, 30 marzo 2020

**Al personale docente  
Alle famiglie degli alunni**

**Oggetto: prime indicazioni relative alla valutazione degli studenti nella didattica a distanza**

Sebbene **la valutazione** sia parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento e non un adempimento successivo e finale, **nelle precedenti numerose comunicazioni** di questa Dirigenza dell'ultimo mese **si è scelto di rinviare la trattazione dell'argomento**, sia per evitare equivoci per tutte le parti (allontanando il pensiero che "assegnare voti" fosse la priorità anche nell'attuale contesto di un'emergenza senza precedenti), sia per tenere al riparo da ulteriori preoccupazioni e tensioni gli alunni e le loro famiglie (affinché i contatti con i docenti, a prescindere dal mezzo e dalla forma, non fossero nemmeno per un attimo considerati di controllo, verifica o sanzione delle lacune nuove o pregresse).

La **nota Ministeriale AOODPPR 279 dell'08/03/2020** (trasmessa con la circ. n. 191 del 09/03/2020) ha toccato il tema, ricordando che "la normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa".

In effetti, secondo il **DPR 122/2009 (art. 1, c. 2)**, "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche".

La **necessità di valutare**, pur nella particolarità della situazione, deriva, oltreché dal buon senso, dalla precisazione del seguito dello stesso comma sopra citato, secondo cui "ogni alunno ha il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva".

**Che cosa** si debba **valutare**, è espresso poi sia dal comma successivo della stessa fonte (**DPR 122/2009, art. 1, c. 3**), "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni", sia, in termini simili, dal **D.Lgs 62/2017, art. 1, c. 1**, "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento ..., ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo..., documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze."

Si può pertanto osservare che tutti i docenti, in relazione alle diverse attività di didattica a distanza prescelte ed attuate, dovranno essere in grado (e certamente già lo sono) di **riconoscere ed evidenziare** in maniera "trasparente e

tempestiva” **i processi di apprendimento, il comportamento, le competenze**, anche nella nuova dimensione a distanza dell’insegnamento/apprendimento.

Si può infatti pensare che proprio le dimensioni citate possano essere riconosciute **nelle azioni e negli atteggiamenti con cui gli alunni partecipano attivamente alle proposte di lavoro costruendo una propria crescita (i processi di apprendimento), nell’impegno e nella puntualità con cui, fatti salvi gli impedimenti esterni, seguono le indicazioni dei docenti (il comportamento), nei modi in cui mostrano di muoversi in nuove, ancorché non desiderate, situazioni (le competenze).**

Ne deriva che una simile valutazione debba essere definita in particolare **valutazione formativa, mirata ad osservare e descrivere il percorso di apprendimento più che le prestazioni, il rendimento.**

Operativamente **si assegneranno quindi le corrispondenti valutazioni, abitualmente riservate alle prove di ingresso o ai compiti a casa (“voti blu”), accompagnate da giudizi descrittivi**, che non dovranno “fare media”, ma lasciar traccia del lavoro svolto dai singoli alunni, del loro percorso e della loro crescita.

Per i **criteri di valutazione** continua a valere naturalmente quanto deliberato dal Collegio Docenti ed inserito nello PTOF, adottato dal Consiglio di Istituto, nella sezione 3.6 “Valutazione degli apprendimenti”.

In vista della **valutazione finale** si attenderanno eventuali indicazioni ministeriali ovvero interverrà una specifica delibera del Collegio Docenti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Pietro Sturaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993